

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera punto 7 O.d.G.

OGGETTO: Corrispettivi dei servizi idrici ai sensi della deliberazione ARERA n. 609/2021/R/idr e dell’Atto di indirizzo approvato con Delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data xx mese 2025 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, ed il relativo allegato A) che contiene il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)” reca disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 con delibera n. 4/19 dell’11 novembre 2019 ha approvato la modifica dei corrispettivi dei servizi idrici in ottemperanza alla suddetta deliberazione ARERA;

CHE la deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)” ha apportato sostanziali modifiche alla deliberazione ARERA del 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (nel seguito, Delibera TIMSII);

CHE la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 con delibera n. 6/23 del 2 agosto 2023 ha approvato la modifica dei corrispettivi dei servizi idrici in ottemperanza alla suddetta deliberazione ARERA.

CHE l’articolazione tariffaria approvata con le suddette delibere prevede, tra le varie classi di utenza, quella delle Utenze Pubbliche Comunali;

CHE tra le utenze comunali, le fontanelle pubbliche si confermano essere dispositivi dalla importante valenza igienico sanitaria con forte impatto sul benessere e la salute della cittadinanza, oltre che, in molti casi, elementi di particolare connotazione culturale e storica nei Comuni dell’ATO 2;

CHE a tal riguardo, con la delibera 8-22 del 29 luglio 2022, la Conferenza ha disposto che per le fontanelle pubbliche comunali situate nei centri storici, sia l’Amministrazione Comunale, sulla base delle caratteristiche tecniche, storiche e artistiche di ogni fontanella, a decidere se installare il contatore o avviare la fatturazione a forfait;

CHE con l'Atto di indirizzo di cui alla Delibera n. 7/24 del 05/08/24, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 ha dato indicazioni di avviare, con il gestore Acea Ato2, nell'ambito delle attività relative al successivo aggiornamento dell'articolazione tariffaria del S.I.I., le verifiche e gli approfondimenti necessari per una dettagliata valutazione delle tariffe attualmente applicate alle utenze comunali uso fontanelle pubbliche comunali, allo scopo di individuare i possibili interventi per contemperare le esigenze di protezione civile e di igiene pubblica coperte dalle suddette utenze, con criteri di sostenibilità dei conseguenti oneri a carico delle Amministrazioni comunali;

CHE a seguito dell'approvazione dell'atto di indirizzo di cui sopra, è stata avviata una verifica, in collaborazione tra la STO e Acea Ato2, per valutare ipotesi di modifica dell'articolazione tariffaria in uso per le utenze uso fontanelle pubbliche comunali, considerata la finalità di igiene pubblica e di protezione civile delle stesse;

CHE la proposta di adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici descritta nella "Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR e dell'Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024" che riporta la struttura dei corrispettivi con i valori rispondenti alle tariffe aggiornate al 2025, da applicare agli utenti del servizio idrico integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma a far data dal 1° gennaio 2025 è stata approvata con Delibera 11-24 del 16 dicembre 2024.

CHE l'aggiornamento dell'articolazione dei corrispettivi all'utenza descritta nella relazione allegata alla presente delibera, nel rispetto delle disposizioni dell'All. A alla deliberazione ARERA 665/2017 (TICSI) e in attuazione della delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 n. 7-24, riguarda le utenze antincendio di proprietà dei Comuni dell'ATO 2, in quanto presenti sul territorio per la prevenzione e la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini;

CHE si tratta quindi di utenze diverse da quelle necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle specifiche competenze dei Comuni (uffici comunali, scuole, ecc.) che si configurano, a questo riguardo, come "utenti" del SII, ma – in analogia alle fontanelle pubbliche - rivolte sostanzialmente nell'interesse dei cittadini/utenti;

CHE in considerazione della funzione di pubblico servizio atto a garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività, che per loro natura non possono essere distaccati, è stata condotta dalla STO un'indagine a livello nazionale sulla categoria tariffaria "Uso Pubblico Non Disalimentabile - Antincendio" al fine di rivederne le specifiche tariffe, tenuto conto del beneficio che tali utenze apportano alla cittadinanza e di quanto operato anche nelle altre realtà nazionali prese a riferimento dell'indagine;

CHE la ricerca ha voluto evidenziare, nei differenti ambiti territoriali individuati (partendo da un campione iniziale di dieci regioni), l'articolazione tariffaria per i diversi Gestori secondo l'uso "antincendio", andando poi a rilevare il dimensionamento delle relative quote e se vi fosse la distinzione della specifica voce riguardo agli scarichi industriali in pubblica fognatura;

CHE relativamente ai dati regionali compresi nel perimetro iniziale: sono stati individuati 32 ambiti territoriali rispetto ai quali sono stati analizzati 40 diversi gestori, distribuiti su un totale di 56 bacini;

CHE dai dati analizzati emerge una forte disomogeneità generale negli ambiti territoriali individuati. La forte frammentazione del settore si evidenzia maggiormente dal rapporto dei corrispettivi delle relative quote (da canoni pari a zero, a quelli dove si ha una quota fissa ed una variabile conseguente alla presenza di contatori d'utenza), mostrando perciò una mancanza generale verso l'allineamento tariffario. Tale disparità si conferma anche per il fatto che spesso si registra un'articolazione per scaglioni anche per il servizio di acquedotto, includendo una ripartizione in funzione del diametro della presa.

CHE inoltre, dall'analisi della presenza dei rami di fognatura e depurazione è emerso che per il 60% degli utenti (distribuiti sul 44% degli ATO esaminati) vigono anche i corrispettivi per tali rami del S.I.I.

CHE pertanto, considerato che nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, fin dall'avvio del S.I.I. in data 1° gennaio 2003, è stata adottata una tariffa per le utenze antincendio comprendente i corrispettivi per fognatura e depurazione, si è ritenuto di proseguire in continuità, anche vista l'analogia con la maggioranza degli utenti a livello nazionale;

CHE infine, relativamente agli usi pubblici - antincendio (nella quale devono essere ricomprese tutte quelle utenze che a prescindere dalla natura giuridica si rivolgono sostanzialmente all'interesse "non disalimentabile" dei cittadini/utenti), coerentemente con quanto previsto dal TICSÌ (che prevede ad ogni sotto-tipologia di fornitura una specifica tariffa ed articolazione delle quote fisse e variabili dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione), viene confermata una tariffa non articolata per scaglioni anche per il servizio di acquedotto.

CHE la proposta di nuova articolazione tariffaria elaborata dal gestore Acea Ato2 e dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 prevede la riduzione del 50% delle quote variabili e fisse dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle Utenze Comunali Antincendio.

CHE sulla base delle simulazioni effettuate, al fine di colmare il divario risultante per il gettito di ricavi 2025 e conseguire il rispetto del principio dell'isoricavo, si prevede l'aumento del 1,12% sulle sole quote fisse applicate a tutte le categorie di utenza, corrispondente, per le utenze domestiche residenti, ad un incremento della spesa inferiore allo 0,2%, ovvero 0,29 euro/anno/p.c.;

CHE parallelamente all'indagine di cui sopra, il gestore Acea Ato2 SpA ha avviato nel territorio di competenza, una ricognizione e mappatura sulla presenza di insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al Titolo 4 dell'Allegato A alla Delibera 28 settembre 2017 665/2017/R/idr (TICSÌ) in quanto le operazioni di acquisizione progressiva dei servizi di fognatura e depurazione dai Comuni, unite alla limitata e variabile numerosità di questa tipologia di utenze rispetto alle altre, nonché alla diversificazione legata alla dipendenza da vari fattori inerenti la qualità, oltre alla quantità, rendono necessaria una periodica ricalibrazione per garantire il rispetto dei vincoli sopra citati;

CHE più nel dettaglio, a seguito dell'indagine effettuata dal Gestore sono stati individuati numerosi insediamenti produttivi già attivi sul territorio, autorizzati allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, definite dal Testo Unico Ambientale come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” (art. 74, comma1, lett. h del D.lgs. 152/06)), alle cui utenze vengono tuttora applicate tariffe per Utenze Non Domestiche (“Uso artigianale e commerciale” oppure “Uso industriale” in funzione della idroesigenza), anche per i corrispettivi di fognatura e depurazione;

CHE si è quindi riscontrato sul territorio, rispetto al perimetro di utenze industriali già censite e fatturate, la presenza di un numero di insediamenti produttivi in ordine di grandezza significativamente maggiore sia come numero che in relazione ai volumi complessivamente scaricati;

CHE le analisi condotte sul perimetro di utenze storiche afferenti alla categoria tariffaria hanno evidenziato la presenza, con un'elevata incidenza percentuale, di utenze che riportano un volume massimo autorizzato allo scarico con valori molto maggiori di quelli dell'effettivo volume scaricato;

CHE detta tariffa è particolarmente influenzata dai valori dei parametri di qualità del refluo scaricato e dal rapporto di questi valori con quelli autorizzati, ma anche dagli stessi volumi scaricati e dall'analogo rapporto con i valori autorizzati;

CHE, quindi, è nata la necessità di una ricalibrazione della tariffa per i reflui industriali, particolarmente influenzata dalla numerosità delle utenze industriali, dai valori dei parametri di qualità e quantità del refluo scaricato e dal rapporto di questi valori con quelli autorizzati per ogni specifica utenza;

CHE quanto sopra ha evidenziato la necessità di adeguamento dell'articolazione tariffaria ai vincoli imposti dal TICSÌ per la suddetta tipologia di utenza al fine di contemperare il perseguimento del principio del *Chi inquina paga* con la sostenibilità economica dei corrispettivi richiesti alle utenze;

CHE il gestore Acea Ato2, con nota prot. 231330/25 del 20 marzo 2025 ha inoltrato i documenti contenenti le elaborazioni effettuate sui parametri tariffari relativi alle utenze reflui industriali e pubbliche comunali uso antincendio con la relativa proposta di modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSÌ);

CHE la STO ha predisposto al riguardo la “Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSÌ) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 609/201/R/IDR e dell'Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024 – agg. 2025” allegata alla presente delibera;

CHE con riferimento a tutte le tipologie di utenza, le novità introdotte non comportano modifiche dal punto di vista strutturale nell'articolazione tariffaria adottata in precedenza;

CHE poiché la proposta di modifica è stata concepita nel rispetto della condizione di isoricavo, ne consegue che gli utenti nel loro complesso non subiscono aumenti di costo del servizio idrico integrato, ma solo una redistribuzione della spesa in ottemperanza alla normativa vigente;

CHE il dimensionamento della nuova quota fissa per il raggiungimento dell'isoricavo rispetta, in particolare per le tipologie di utenza per cui è previsto (utenza domestica residente), il vincolo di soglia massima entro il 20% del gettito complessivo del servizio stesso disposto dall'art. 7 del TICSÌ;

CHE quindi con riferimento al Teta e al VRG 2025 approvati dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera n.6/24 del 5 agosto 2024, le novità introdotte non comportano modifiche alla tariffa media che resta invariata;

CHE la proposta di adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici descritta nella relazione allegata alla presente delibera, prevede la sua applicazione agli utenti del servizio idrico integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma a far data dal 1° luglio 2025;

CHE i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale possono continuare ad usufruire del bonus sociale idrico istituito dall'ARERA e del bonus idrico integrativo istituito dall'EGATO 2, che consiste nell'erogazione di un contributo calcolato come spesa di quote fisse e variabili;

CHE quindi i soggetti beneficiari del suddetto bonus idrico integrativo non avranno alcun impatto dovuto all'adeguamento della tariffa in quanto le quote fisse di tutti e tre i rami del servizio sono erogate integralmente;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI APPROVARE, in applicazione della deliberazione ARERA n. 609/2021/R/IDR e dell'Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024, l'aggiornamento della articolazione tariffaria come illustrato nell'allegato "Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSÌ) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 609/201/R/IDR e dell'Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024 – agg. 2025";

DI ADOTTARE a partire dal 1° luglio 2025, nei Comuni dell'ATO 2 i cui servizi siano stati trasferiti ad Acea Ato2 S.p.A., l'articolazione tariffaria adeguata a quanto previsto nell'allegata "Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSÌ) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 609/201/R/IDR e dell'Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024 – agg. 2025";

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE Acea Ato2 S.p.A. provveda a pubblicare sul proprio sito web la nuova struttura dei corrispettivi, con le modifiche contenute nella “Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 609/201/R/IDR e dell’Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024 – agg. 2025”;

DI trasmettere la presente delibera all’ARERA, ai sensi dell’art. 3.2.f della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr.

o o o

ALLEGATI:

“Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2021 609/201/R/IDR e dell’Atto di indirizzo approvato con delibera n. 7-24 del 5 agosto 2024 – agg. 2025”;

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro